



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti
COMITATO REGIONALE UMBRIA

STRADA DI PREPO N.1 = 06129 PERUGIA (PG)
CENTRALINO: 075 5836002/015
FAX: 075 5836034 / 5839970

mailbox: cru@lnd.it
comunicazionicru@lnd.it

NUMERO COMUNICATO 174 DATA COMUNICATO 11/04/2024

STAGIONE SPORTIVA 2023/2024

Sommario

COMUNICAZIONI	3295
Comunicazioni F.I.G.C.	3295
Minuto di raccoglimento	3295
RISULTATI.....	3296
Elenco risultati	3296
GIUDICE SPORTIVO	3297
PROGRAMMA GARE	3299
CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE.....	3300

COMUNICAZIONI

Comunicazioni F.I.G.C.

Minuto di raccoglimento

Su indicazione del Presidente Federale, si dispone un **minuto di raccoglimento** prima dell'inizio delle gare di tutte le competizioni in programma dalla giornata odierna e per l'intero fine settimana, inclusi anticipi e posticipi, in memoria delle vittime del tragico incidente avvenuto presso la centrale idroelettrica di Suviana.

RISULTATI

Elenco risultati

CAMPIONATO FEMMINILE UNDER 17 FASE 2

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 07/04/2024

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 3 Giornata - A		
ARZILLA 19	- ANCONA RESPECT 19	6 - 0
LF JESINA FEMMINILE 19	- PERUGIA CALCIO SRL	3 - 1

CAMPIONATO FEMMINILE UNDER 15 FASE 2

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 07/04/2024

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 4 Giornata - A			GIRONE B - 4 Giornata - A		
PERUGIA CALCIO SRL	- RECANATESE 19	2 - 5	GIOVANE OFFAGNA 19	- DUCATO SPOLETO	3 - 3
WOMEN GUALDO CALCIO	- CARISSIMI 2016 19	3 - 3	LF JESINA FEMMINILE 19	- ASCOLI CALCIO SPA 19	3 - 5
			MACERATESE FEMMINILE 19	- PONTE SAN GIUSTO ACADE 19	5 - 5

GIUDICE SPORTIVO

Il Giudice Sportivo Territoriale, **Avv. Marco BRUSCO**, assistito dal rappresentante dell'A.I.A., Sig. Fiordi Fabio, nella **seduta del 11/04/2024**, ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano:

CAMPIONATO FEMMINILE UNDER 17 FASE 2

NON CI SONO PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI DA SEGNALARE

CAMPIONATO FEMMINILE UNDER 15 A 9 FASE 2

GARE DEL 7/ 4/2024

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

CALCIATORI NON ESPULSI

I AMMONIZIONE DIFFIDA

SCORTICHINI ZOE

(LF JESINA FEMMINILE 19)

MURATORI ELENA

(RECANATESE 19)

PROGRAMMA GARE

PROSSIMI TURNI

FEMMINILE UNDER 17 FASE 2

GIRONE A - 4 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
ANCONA RESPECT 19	LF JESINA FEMMINILE 19	A	13/04/2024 19:00	908 COMUNALE "DORICO"	ANCONA	VIALE DELLA VITTORIA
PERUGIA CALCIO SRL	WOMEN GUALDO CALCIO	A	13/04/2024 17:15	526 CAMPO MASSIANO 1 - ANTISTADIO	PERUGIA	VIA FRANCO D'ATTOMA

FEMMINILE UNDER 15 FASE 2

GIRONE A - 5 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
RECANATESE 19	WOMEN GUALDO CALCIO	A	13/04/2024 18:00	906 COMUNALE "NICOLA TUBALDI"	RECANATI	VIA MORETTI
CARISSIMI 2016 19	ARZILLA 19	A	14/04/2024 15:00	900 CAMPO "GIMARRA"	FANO	VIA CENA

GIRONE B - 5 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
DUCATO SPOLETO	LF JESINA FEMMINILE 19	A	13/04/2024 17:30	186 FLAMINIO(SINT)/LOC.TRE MADONNE	SPOLETO LOC. TRE MADONNE	VIA DELLE CROCIROSSINE
ASCOLI CALCIO SPA 19	MACERATESE FEMMINILE 19	A	14/04/2024 10:30	901 COMUNALE "VILLA SAN FILIPPO"	MONTE SAN GIUSTO	VIA MAGELLANO MONTE
PONTE SAN GIUSTO ACAD 19	GIOVANE OFFAGNA 19	A	14/04/2024 18:00	901 COMUNALE "VILLA SAN FILIPPO"	MONTE SAN GIUSTO	VIA MAGELLANO MONTE

CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

La Corte Sportiva di Appello Territoriale del Comitato Regionale Umbria, costituita dall'Avv. Francesco Temperini, Presidente, dall'Avv. Maurizio Lorenzini e dal Dott. Domenico Oristanio, Componenti, nella sua **riunione del 11 Aprile 2024**, ha assunto le seguenti decisioni:

CAMPIONATO PROMOZIONE

NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA' **A.S.D. AMERINA 1950** IN MERITO ALLA GARA AMERINA 1950 – SANGEMINI SPORT, DISPUTATASI AD AMELIA IL 10.03.2024, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO, RIPORTATA NEL C.U. NR. 165 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DEL 22.03.2024, PUBBLICATO IN PARI DATA, IN RELAZIONE A:

- **PERDITA DELLA GARA 0 - 3.**

NELLA RIUNIONE DEL GIORNO 11.04.2024 HA ASSUNTO LA SEGUENTE DECISIONE:

MOTIVI DELLA DECISIONE

Dagli atti ufficiali emerge che la società Sangemini ha preannunciato il reclamo avverso l'omologazione della gara A.S.D. Sangemini Sport – A.S.D. Amerina 1950 del 10.03.2024.

L'A.S.D. Sangemini Sport ha, quindi, presentato ricorso per contestare il regolare svolgimento della suddetta gara, chiedendo l'addebito della relativa tassa sul conto campionato.

Alla luce di quanto sopra esposto, contrariamente a quanto prospettato dalla Soc. A.S.D. Amerina 1950, il ricorso dell'A.S.D. Sangemini Sport deve considerarsi ammissibile; ciò in adesione alla giurisprudenza delle Sezioni Unite della Corte Federale di Appello, nonché di questa stessa Corte che, in più occasioni, ha affermato che l'irricevibilità del reclamo, senza alcuna possibilità di regolarizzazione, contrasta con i principi dell'ordinamento generale ed in particolare con il diritto di difesa (Art.24 Cost.) e con il diritto ad un giusto processo (Art.111 Cost.). In conformità alla disciplina generale deve, quindi, giungersi alla conclusione secondo cui il mancato versamento del contributo non provoca l'inammissibilità del ricorso rilevando soltanto a fini amministrativi, fermo restando l'obbligo del pagamento della cui riscossione sono onerati i competenti Uffici federali. (Decisione nr. 108/CFA2022-2023; decisione nr.85/CFA/2020-2021).

In virtù dei principi sopra esposti, il ricorso dell'A.S.D. Sangemini Sport dinanzi al G.S. deve quindi ritenersi ricevibile, considerato che nella fattispecie la tassa reclamo è stata peraltro pacificamente corrisposta, seppur alcuni giorni successivi al preannuncio di reclamo.

Quanto al merito, la fondatezza dei motivi di ricorso della società Sangemini emergono pacificamente dagli atti di gara, risultando che per alcuni minuti l'A.S.D. Amerina 1950 è rimasta in campo con un solo sotto quota in violazione alle norme regolamentari del C.R.U. (Comunicato Ufficiale nr.1 del 05/07/2023).

Il reclamo dell'A.S.D. Amerina 1950 deve essere pertanto respinto con conseguente conferma della decisione del G.S.

P.Q.M

Respinge il reclamo.

Dispone incamerarsi la tassa reclamo.

LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

Avv. Francesco Temperini Presidente

Avv. Maurizio Lorenzini

Dott. Domenico Oristanio

La Corte Sportiva di Appello Territoriale del Comitato Regionale Umbria, costituita dall'Avv. Francesco Temperini, Presidente, dall'Avv. Maurizio Lorenzini e dal Dott. Domenico Oristanio, Componenti, nella sua **riunione del 11 Aprile 2024**, ha assunto le seguenti decisioni:

CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA

NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA' **A.S.D. COLOMBELLA PERUGIA NORD** IN MERITO ALLA GARA FONTANELLE – COLOMBELLA PERUGIA NORD, DISPUTATASI A GUBBIO IL 17.03.2024, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO, RIPORTATA NEL C.U. NR. 163 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DEL 17.03.2024, PUBBLICATO IN PARI DATA, IN RELAZIONE A:

- **SQUALIFICA CALCIATORE CENCIARINI ELIA PER QUATTRO GARE;**
- **SQUALIFICA CALCIATORE SILVIONI NICOLO' PER TRE GARE.**

NELLA RIUNIONE DEL GIORNO 11.04.2024 HA ASSUNTO LA SEGUENTE DECISIONE:

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il Commissario di Campo ha riferito a questa Corte di aver indicato nel proprio rapporto con il nr. 13 il calciatore Cenciarini Elia, quale autore dei fatti dal medesimo descritti nel rapporto, su indicazione del direttore di gara, al quale il Commissario si era rivolto per conoscere il nome del calciatore. Ha altresì precisato che il calciatore autore dei fatti descritti nel rapporto aveva disputata la gara fino alla sua conclusione.

Da ciò consegue all'evidenza l'erroneità della sanzione inflitta al calciatore Cenciarini Elia, il quale in realtà indossava la maglia nr.11 e non nr.13, ed aveva abbandonato il terreno di gioco al 17° del secondo tempo per sostituzione.

Quanto al Silvioni, la sanzione inflitta dal G.S. è invece congrua e meritevole di conferma.

P.Q.M

Annulla la sanzione inflitta dal G.S. al calciatore Cenciarini Elia e conferma quella inflitta al calciatore Silvioni Nicolò.

Rimette gli atti al G.S. per quanto di eventuale competenza in merito ai fatti descritti nel rapporto del Commissario di Campo erroneamente attribuiti al Cenciarini.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

Avv. Francesco Temperini Presidente

Avv. Maurizio Lorenzini

Dott. Domenico Oristanio

La Corte Sportiva di Appello Territoriale del Comitato Regionale Umbria, costituita dall'Avv. Francesco Temperini, Presidente, dal Dott. Domenico Oristanio e dal Rag. Riccardo Toccaceli, Componenti, nella sua **riunione del 11 Aprile 2024**, ha assunto le seguenti decisioni:

CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA

NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA' **S.S.D. PARLESCA** IN MERITO ALLA GARA VALDIPIERLE – PARLESCA, DISPUTATASI A LISCIANO NICCONE IL 03.03.2024, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO, RIPORTATA NEL C.U. NR. 151 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DEL 06.03.2024, PUBBLICATO IN PARI DATA, IN RELAZIONE A:

- **AMMENDA €. 200,00;**
- **SQUALIFICA CALCIATORE BELLA TOMMASO PER SEI GARE.**

NELLA RIUNIONE DEL GIORNO 11.04.2024 HA ASSUNTO LA SEGUENTE DECISIONE:

MOTIVI DELLA DECISIONE

La Corte, rilevato che il reclamo è stato trasmesso oltre il termine previsto dall'art.76 comma 3 del Codice di Giustizia Sportiva, ne dichiara l'inammissibilità.

P.Q.M

Dichiara inammissibile il reclamo.

Dispone incamerarsi la tassa reclamo.

LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

Avv. Francesco Temperini Presidente

Dott. Domenico Oristanio

Rag. Riccardo Toccaceli

La Corte Sportiva di Appello Territoriale del Comitato Regionale Umbria, costituita dall'Avv. Francesco Temperini, Presidente, dal Dott. Domenico Oristanio e dal Rag. Riccardo Toccaceli, Componenti, nella sua **riunione del 11 Aprile 2024**, ha assunto le seguenti decisioni:

CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA

NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA' **A.S.D. PIEGARO 2023** IN MERITO ALLA GARA S.ARCANGELO – PIEGARO 2023, DISPUTATASI A SANT'ARCANGELO IL 17.03.2024, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO, RIPORTATA NEL C.U. NR. 162 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DEL 19.03.2024, PUBBLICATO IN PARI DATA, IN RELAZIONE A:

- **SQUALIFICA CALCIATORE MACCARI LORENZO PER DUE GARE.**

NELLA RIUNIONE DEL GIORNO 11.04.2024 HA ASSUNTO LA SEGUENTE DECISIONE:

MOTIVI DELLA DECISIONE

La Corte, rilevato che il reclamo non è impugnabile ai sensi del disposto di cui all'art.137 comma 3 lettera a) del Codice di Giustizia Sportiva, ne dichiara l'inammissibilità.

P.Q.M

Dichiara inammissibile il reclamo.

Dispone incamerarsi la tassa reclamo.

LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

Avv. Francesco Temperini Presidente

Dott. Domenico Oristanio

Rag. Riccardo Toccaceli

La Corte Sportiva di Appello Territoriale del Comitato Regionale Umbria, costituita dall'Avv. Paolo Cutini, Presidente f.f., dal Dott. Domenico Oristanio e dal Rag. Riccardo Toccaceli, Componenti, nella sua **riunione del 11 Aprile 2024**, ha assunto le seguenti decisioni:

CAMPIONATO UNDER 15 REGIONALE A2

NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA' **A.S.D. VIRTUS COLLINA** IN MERITO ALLA GARA VIRTUS COLLINA - FONTANELLE, DISPUTATASI A SAN MARTINO IN COLLE IL 24.03.2024, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO, RIPORTATA NEL C.U. NR. 167 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DEL 24.03.2024, PUBBLICATO IN PARI DATA, IN RELAZIONE A:

- **SQUALIFICA CALCIATORE LIPPARONI ANDREA PER DIECI GARE.**

NELLA RIUNIONE DEL GIORNO 11.04.2024 HA ASSUNTO LA SEGUENTE DECISIONE:

MOTIVI DELLA DECISIONE

A seguito del reclamo nel quale la società reclamante ha evidenziato un errore nell'individuazione dell'autore della condotta contestata, la Corte ha proceduto al confronto fra il calciatore Andrea Lipparoni e il calciatore Renato Brancaleoni, quest'ultimo indicato dalla Virtus Collina quale responsabile: l'arbitro, pur confermando il tenore della parola pronunciata nei confronti del giocatore avversario, ha ammesso di non essere certo di chi l'abbia pronunciata, in quanto proveniente da un gruppetto di calciatori della Virtus Collina ed anche perché i due ragazzi si somigliano.

Alla luce di quanto precede, la Corte ritiene di attribuire attendibilità alle argomentazioni di carattere "confessorio" contenute nel reclamo e conseguentemente revoca la squalifica inflitta dal G.S. al calciatore Andrea Lipparoni.

Quanto alla posizione di Renato Brancaleoni, la Corte ritiene di poter applicare la circostanza attenuante di cui all'art. 13, comma 1, lettera e) C.G.S., in ragione dell'ammissione di responsabilità e dell'aver egli prestato concreta collaborazione nell'individuazione dell'effettivo autore della condotta riportata nel referto di gara: tenendo dunque conto del combinato disposto della norma sopra richiamata e dell'art. 28, comma 2, C.G.S., la Corte infligge al calciatore Renato Brancaleoni la squalifica per otto giornate effettive di gara.

P.Q.M

In accoglimento del reclamo:

- **revoca la squalifica inflitta dal G.S. al calciatore Andrea Lipparoni;**
- **Infligge al calciatore Renato Brancaleoni la squalifica per otto giornate effettive di gara.**

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

Avv. Paolo Cutini Presidente f.f.

Dott. Domenico Oristanio

Rag. Riccardo Toccaceli

PUBBLICATO IN PERUGIA IL 11 APRILE 2024

Il Segretario
Valerio Branda

Il Presidente
Luigi Repace